



AGGIORNAMENTO PROGRAMMI del 28/04/2006

<u>1.</u>	<u>AGGIORNAMENTI TABELLE</u>	<u>2</u>
1.1.	VARIAZIONI CONTRATTUALI MESE DI APRILE	2
1.2.	GESTIONE UNA TANTUM.....	3
1.3.	AGGIORNAMENTI RELATIVI A CONTRIBUTI.....	7
1.3.1	ALIQUOTE STANDARD	7
1.3.1	ELIMINAZIONE ALIQUOTE	7
1.3.2	ENTI.....	7
1.4.	MODIFICHE SULLE TABELLE.....	7
1.4.1	GESTIONE SGRAVI.....	7
1.4.2	EDILI INDUSTRIA.....	8
1.4.3	VOCI CEDOLINO	8
<u>2.</u>	<u>SISTEMAZIONI E IMPLEMENTAZIONI</u>	<u>9</u>
2.1.	ANAGRAFICA DITTA ANNO CORRENTE	9
2.1.1	VIDEATA 10^	9
2.2.	CALCOLO NETTO-LORDO-COSTO	9
2.3.	CALENDARIO / EVENTI.....	9
2.4.	FPC.....	9
2.5.	STAMPE.....	9
2.5.1	STAMPA CONTROLLO QUALIFICA INPS DIPENDENTI	9
2.5.2	STAMPA SGRAVIO EDILIZIA.....	10
2.5.3	STAMPA SITUAZIONE DITTA.....	10
2.6.	UTILITY A.C.	11
2.6.1	RICALCOLO COMPOSIZIONE PAGA	11

1. AGGIORNAMENTI TABELLE

1.1. VARIAZIONI CONTRATTUALI MESE DI APRILE

Autoferrotranvieri (E068) sono stati inseriti gli importi della prima tranche dell'IVC nell'elemento paga 8;

Cinematografi (esercizi) (A048) da una verifica sul contratto sono stati diminuiti di un centesimo gli importi dell'elemento paga 3 per i livelli 2, 2A, 2B, 4, 4S e 5;

Confezioni/pelli e cuoio - Artigianato (C006) il 31 marzo 2006 è stato raggiunto l'accordo per la proroga del contratto integrativo regionale veneto del 4 febbraio 2002 ad eccezione delle clausole relative all'EET. Non essendo stato confermato l'EET scaduto il 31 marzo 2006 sono stati cancellati gli importi dell'EET dalla suddivisione territoriale del Veneto. E' previsto un nuovo EET che sarà erogato dal 1° agosto 2006 e sino al 31 luglio 2007 condizionato dalla positività della verifica dei parametri nel periodo maggio 2005 – aprile 2006.

Per sostituire l'EET scaduto il 31 marzo, è inoltre prevista la corresponsione di 4 rate mensili di una tantum nel periodo 1° aprile 2006 – 31 luglio 2006, (vedere paragrafo una tantum).

A discrezione dell'Utente valutare l'eventuale corresponsione di un ulteriore importo per non abbassare la paga.

Importante: ricordiamo che l'una tantum è valida solo per il Veneto, per le ditte fuori del Veneto non attivare la spunta del "*calcolo una tantum*" nel movimento e non stampare il prospetto scadenze una tantum (importante in particolare per gli Utenti fuori Veneto che trovano già attiva la spunta del "*calcolo una tantum*");

Forestali agrarie – Impiegati (A073) sono stati inseriti gli importi della prima tranche dell'IVC nell'elemento paga 8, è stato inoltre spostato l'importo dell'indennità di funzione del livello Q dall'elemento paga 8 al 5;

Forestali agrarie – Operai (A074) sono stati inseriti gli importi della prima tranche dell'IVC nell'elemento paga 8;

Giocattoli (regionale Veneto) - Artigianato (C019) il 31 marzo 2006 è stato raggiunto l'accordo per la proroga del contratto integrativo regionale veneto del 4 febbraio 2002 ad eccezione delle clausole relative all'EET. Non essendo stato confermato l'EET scaduto il 31 marzo 2006 sono stati cancellati gli importi dell'EET. E' previsto un nuovo EET che sarà erogato dal 1° agosto 2006 e sino al 31 luglio 2007 condizionato dalla positività della verifica dei parametri nel periodo maggio 2005 – aprile 2006.

Per sostituire l'EET scaduto il 31 marzo, è inoltre prevista la corresponsione di 4 rate mensili di una tantum nel periodo 1° aprile 2006 – 31 luglio 2006, (vedere paragrafo una tantum).

A discrezione dell'Utente valutare l'eventuale corresponsione di un ulteriore importo per non abbassare la paga.

Istituzioni socioassistenziali (AGIDAE) (E026) sono stati inseriti gli importi della prima tranche dell'IVC nell'elemento paga 8;

Lavanderie / tintorie – Artigianato (C031) il 31 marzo 2006 è stato raggiunto l'accordo per la proroga completa del contratto integrativo regionale veneto del 28 maggio 2002 fino al 31 agosto 2007. L'EET attualmente in vigore scade il 31 agosto 2006, per l'EET da erogare dall'1 settembre 2006 al 31 agosto 2007 è stato variato il periodo di riferimento per il controllo dei parametri (1 giugno 2005 – 31 maggio 2006);

Lavorazioni a mano/su misura - Artigianato (C004) il 31 marzo 2006 è stato raggiunto l'accordo per la proroga del contratto integrativo regionale veneto del 4 febbraio 2002 ad eccezione delle clausole relative all'EET. Non essendo stato confermato l'EET scaduto il 31 marzo 2006 sono stati cancellati gli importi dell'EET dalla suddivisione territoriale del Veneto. E' previsto un nuovo EET che sarà erogato dal 1° agosto 2006 e sino al 31 luglio 2007

condizionato dalla positività della verifica dei parametri nel periodo maggio 2005 – aprile 2006.

Per sostituire l'EET scaduto il 31 marzo, è inoltre prevista la corresponsione di 4 rate mensili di una tantum nel periodo 1° aprile 2006 – 31 luglio 2006, (vedere paragrafo una tantum).

A discrezione dell'Utente valutare l'eventuale corresponsione di un ulteriore importo per non abbassare la paga.

Importante: ricordiamo che l'una tantum è valida solo per il Veneto, per le ditte fuori del Veneto non attivare la spunta del “calcolo una tantum” nel movimento e non stampare il prospetto scadenze una tantum (importante in particolare per gli Utenti fuori Veneto che hanno inserito l'attivazione della spunta del “calcolo una tantum” per default);

Servizi di pulizia - Artigianato (C035) per completare le casistiche previste dal CCNL sono stati inseriti i seguenti codici apprendistato:

24A livello 5 Nazionale (Impiegati con diploma),

24B livello 5 Veneto frav (Impiegati con diploma),

27A livello 5 Nazionale (Impiegati con attestato),

27B livello 5 Veneto frav (Impiegati con attestato),

33A livello 5 Nazionale 1° gr. (Impiegati con attestato),

33B livello 5 Veneto frav 1° gr. (Impiegati con attestato),

36C livello 5 Nazionale 1° gruppo.

Sono state inoltre variate le descrizioni di alcuni codici apprendistato, ricordiamo che è a cura Utente inserire in anagrafica il livello d'inquadramento finale al termine del periodo di apprendistato, per i codici che lo prevedono, utilizzare i commenti del cedolino per segnalare il livello d'inquadramento finale;

Tessili/calzature - Artigianato (C005) il 31 marzo 2006 è stato raggiunto l'accordo per la proroga del contratto integrativo regionale veneto del 4 febbraio 2002 ad eccezione delle clausole relative all'EET. Non essendo stato confermato l'EET scaduto il 31 marzo 2006 sono stati cancellati gli importi dell'EET dalla suddivisione territoriale del Veneto. E' previsto un nuovo EET che sarà erogato dal 1° agosto 2006 e sino al 31 luglio 2007 condizionato dalla positività della verifica dei parametri nel periodo maggio 2005 – aprile 2006.

Per sostituire l'EET scaduto il 31 marzo, è inoltre prevista la corresponsione di 4 rate mensili di una tantum nel periodo 1° aprile 2006 – 31 luglio 2006, (vedere paragrafo una tantum).

A discrezione dell'Utente valutare l'eventuale corresponsione di un ulteriore importo per non abbassare la paga.

Importante: ricordiamo che l'una tantum è valida solo per il Veneto, per le ditte fuori del Veneto non attivare la spunta del “calcolo una tantum” nel movimento e non stampare il prospetto scadenze una tantum (importante in particolare per gli Utenti fuori Veneto che hanno inserito l'attivazione della spunta del “calcolo una tantum” per default);

Tessili – Industria (A003) non avendo sottoscritto il rinnovo, per il settore dei tessili vari restano in vigore gli importi dell'ERN precedenti il rinnovo del CCNL, non sono stati perciò effettuati aggiornamenti per i sottosectori tessili vari della suddivisione contrattuale C, sono stati invece inseriti gli importi dell'IVC per la suddivisione contrattuale C;

Viaggi e turismo (E009) sono stati inseriti gli importi della prima tranche dell'IVC nell'elemento paga 3 della suddivisione contrattuale B (minori). Da una verifica sul contratto è stata diminuita di un centesimo (da 46,49 a 46,48) l'indennità di funzione del livello QA;

1.2. GESTIONE UNA TANTUM

Sono state inserite per alcuni contratti le tranche di una tantum da corrispondere per l'erogazione automatica, in caso di cessazione del dipendente, già dal corrente mese.

Per l'applicazione automatica si rinvia alla circolare 02/2004, punto 2.7.

Per le verifiche utilizzare la funzione ora presente anche nell'utility a.c. > stampe > “prospetto scadenze una tantum”.

A cura Utente il controllo dei casi non gestiti in automatico.

Confezioni/pelli e cuoio - Artigianato (C006)

Importante: ricordiamo che l'una tantum è valida solo per il Veneto, per le ditte fuori del Veneto non attivare la spunta del "calcolo una tantum" nel movimento, e non stampare il prospetto scadenze una tantum (importante in particolare per gli Utenti fuori Veneto che hanno inserito l'attivazione della spunta del "calcolo una tantum" per default).

A tutti i lavoratori (esclusi i lavoratori a domicilio ed i contratti di inserimento) che siano in forza al 31 marzo 2006 e assunti prima del 1° dicembre 2005 verrà corrisposto un importo "una tantum" al lordo delle ritenute di legge di € 76,00, da erogare in 4 rate mensili di pari importo, pari a € 19,00 mensili, rispettivamente con le retribuzioni dei mesi di **aprile**, maggio, giugno e luglio 2006.

Agli apprendisti sarà attribuito un importo "una tantum" pari a € 53,20, da erogare, nelle stesse modalità previste per gli altri lavoratori, vale a dire 4 rate di pari importo di € 13,30 mensili, rispettivamente con le retribuzioni dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2006.

Le parti convengono che una quota dell'una tantum rispettivamente pari a € 10,00 (operai ed impiegati) e € 7,00 (apprendisti) sia considerata quale anticipo su futuri miglioramenti salariali erogati allo stesso titolo o analogo.

L'una tantum sarà corrisposta ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale in proporzione all'orario ridotto.

La quantificazione dell'una tantum è stata effettuata dalle parti in via omnicomprensiva di ogni quota di sua incidenza: pertanto essa non avrà ulteriore incidenza alcuna su altri istituti contrattuali e/o di legge diretti ed indiretti di alcun genere, compreso il TFR.

In deroga a quanto sopra, l'una tantum non sarà erogata nell'ipotesi di lavoratori in forza con rapporto di lavoro sospeso per cause che non diano diritto alla retribuzione all'atto della stipula del presente accordo e per tutto il periodo nel quale il rapporto di lavoro sarà sospeso. .

Nell'ipotesi le sospensioni dal rapporto senza salario intervengano successivamente alla data di stipula del presente accordo ed entro il 31 luglio 2006, l'una tantum non verrà corrisposta per tutto il periodo che risulterà sospeso.

Nell'ipotesi di cessazione del rapporto durante il periodo dal 01 aprile 2006 al 31 luglio 2006 al lavoratore non verrà erogata la parte di una tantum residua.

In ogni caso l'erogazione andrà effettuata per ogni mese o frazione di lavoro superiore ai 5 giorni.

L'associazione di categoria dà indicazioni di assoggettare l'una tantum a tassazione ordinaria (viene caricata nei movimenti con la voce 0560), e che ovviamente l'importo non è soggetto a decontribuzione come l'EET.

La procedura, in caso di cessazione nel periodo dal 01 aprile 2006 al 31 luglio 2006 non eroga le quote residue come indicato nell'accordo.

E' stata inserita la data del 30 novembre 2005 quale test di controllo dei dipendenti in forza per l'erogazione degli importi.

Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time.

A cura Utente escludere i lavoratori a domicilio ed i lavoratori con contratto d'inserimento.

Giocattoli (regionale Veneto) - Artigianato (C019) a tutti i lavoratori (esclusi i lavoratori a domicilio ed i contratti di inserimento) che siano in forza al 31 marzo 2006 e assunti prima del 1° dicembre 2005 verrà corrisposto un importo "una tantum" al lordo delle ritenute di legge di € 76,00, da erogare in 4 rate mensili di pari importo, pari a € 19,00 mensili, rispettivamente con le retribuzioni dei mesi di **aprile**, maggio, giugno e luglio 2006.

Agli apprendisti sarà attribuito un importo "una tantum" pari a € 53,20, da erogare, nelle stesse modalità previste per gli altri lavoratori, vale a dire 4 rate di pari importo di € 13,30 mensili, rispettivamente con le retribuzioni dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2006.

Le parti convengono che una quota dell'una tantum rispettivamente pari a € 10,00 (operai ed impiegati) e € 7,00 (apprendisti) sia considerata quale anticipo su futuri miglioramenti salariali erogati allo stesso titolo o analogo.

L'una tantum sarà corrisposta ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale in proporzione all'orario ridotto.

La quantificazione dell'una tantum è stata effettuata dalle parti in via omnnicomprensiva di ogni quota di sua incidenza: pertanto essa non avrà ulteriore incidenza alcuna su altri istituti contrattuali e/o di legge diretti ed indiretti di alcun genere, compreso il TFR.

In deroga a quanto sopra, l'una tantum non sarà erogata nell'ipotesi di lavoratori in forza con rapporto di lavoro sospeso per cause che non diano diritto alla retribuzione all'atto della stipula del presente accordo e per tutto il periodo nel quale il rapporto di lavoro sarà sospeso.

Nell'ipotesi le sospensioni dal rapporto senza salario intervengano successivamente alla data di stipula del presente accordo ed entro il 31 luglio 2006, l'una tantum non verrà corrisposta per tutto il periodo che risulterà sospeso.

Nell'ipotesi di cessazione del rapporto durante il periodo dal 01 aprile 2006 al 31 luglio 2006 al lavoratore non verrà erogata la parte di una tantum residua.

In ogni caso l'erogazione andrà effettuata per ogni mese o frazione di lavoro superiore ai 5 giorni.

L'associazione di categoria dà indicazioni di assoggettare l'una tantum a tassazione ordinaria (viene caricata nei movimenti con la voce 0560), e che ovviamente l'importo non è soggetto a decontribuzione come l'EET.

La procedura, in caso di cessazione nel periodo dal 01 aprile 2006 al 31 luglio 2006 non eroga le quote residue come indicato nell'accordo.

E' stata inserita la data del 30 novembre 2005 quale test di controllo dei dipendenti in forza per l'erogazione degli importi.

Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time.

A cura Utente escludere i lavoratori a domicilio ed i lavoratori con contratto d'inserimento.

Lavorazioni a mano/su misura - Artigianato (C004)

Importante: ricordiamo che l'una tantum è valida solo per il Veneto, per le ditte fuori del Veneto non attivare la spunta del "calcolo una tantum" nel movimento, e non stampare il prospetto scadenze una tantum (importante in particolare per gli Utenti fuori Veneto che hanno inserito l'attivazione della spunta del "calcolo una tantum" per default).

A tutti i lavoratori (esclusi i lavoratori a domicilio ed i contratti di inserimento) che siano in forza al 31 marzo 2006 e assunti prima del 1° dicembre 2005 verrà corrisposto un importo "una tantum" al lordo delle ritenute di legge di € 76,00, da erogare in 4 rate mensili di pari importo, pari a € 19,00 mensili, rispettivamente con le retribuzioni dei mesi di **aprile**, maggio, giugno e luglio 2006.

Agli apprendisti sarà attribuito un importo "una tantum" pari a € 53,20, da erogare, nelle stesse modalità previste per gli altri lavoratori, vale a dire 4 rate di pari importo di € 13,30 mensili, rispettivamente con le retribuzioni dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2006.

Le parti convengono che una quota dell'una tantum rispettivamente pari a € 10,00 (operai ed impiegati) e € 7,00 (apprendisti) sia considerata quale anticipo su futuri miglioramenti salariali erogati allo stesso titolo o analogo.

L'una tantum sarà corrisposta ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale in proporzione all'orario ridotto.

La quantificazione dell'una tantum è stata effettuata dalle parti in via omnnicomprensiva di ogni quota di sua incidenza: pertanto essa non avrà ulteriore incidenza alcuna su altri istituti contrattuali e/o di legge diretti ed indiretti di alcun genere, compreso il TFR.

In deroga a quanto sopra, l'una tantum non sarà erogata nell'ipotesi di lavoratori in forza con rapporto di lavoro sospeso per cause che non diano diritto alla retribuzione all'atto della stipula del presente accordo e per tutto il periodo nel quale il rapporto di lavoro sarà sospeso.

Nell'ipotesi le sospensioni dal rapporto senza salario intervengano successivamente alla data di stipula del presente accordo ed entro il 31 luglio 2006, l'una tantum non verrà corrisposta per tutto il periodo che risulterà sospeso.

Nell'ipotesi di cessazione del rapporto durante il periodo dal 01 aprile 2006 al 31 luglio 2006 al lavoratore non verrà erogata la parte di una tantum residua.

In ogni caso l'erogazione andrà effettuata per ogni mese o frazione di lavoro superiore ai 5 giorni.

L'associazione di categoria dà indicazioni di assoggettare l'una tantum a tassazione ordinaria (viene caricata nei movimenti con la voce 0560), e che ovviamente l'importo non è soggetto a decontribuzione come l'EET.

La procedura, in caso di cessazione nel periodo dal 01 aprile 2006 al 31 luglio 2006 non eroga le quote residue come indicato nell'accordo.

E' stata inserita la data del 30 novembre 2005 quale test di controllo dei dipendenti in forza per l'erogazione degli importi.

Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time.

A cura Utente escludere i lavoratori a domicilio ed i lavoratori con contratto d'inserimento.

Tessili/calzature - Artigianato (C005)

Importante: ricordiamo che l'una tantum è valida solo per il Veneto, per le ditte fuori del Veneto non attivare la spunta del "*calcolo una tantum*" nel movimento, e non stampare il prospetto scadenze una tantum (importante in particolare per gli Utenti fuori Veneto che hanno inserito l'attivazione della spunta del "*calcolo una tantum*" per default).

A tutti i lavoratori (esclusi i lavoratori a domicilio ed i contratti di inserimento) che siano in forza al 31 marzo 2006 e assunti prima del 1° dicembre 2005 verrà corrisposto un importo "una tantum" al lordo delle ritenute di legge di € 76,00, da erogare in 4 rate mensili di pari importo, pari a € 19,00 mensili, rispettivamente con le retribuzioni dei mesi di **aprile**, maggio, giugno e luglio 2006.

Agli apprendisti sarà attribuito un importo "una tantum" pari a € 53,20, da erogare, nelle stesse modalità previste per gli altri lavoratori, vale a dire 4 rate di pari importo di € 13,30 mensili, rispettivamente con le retribuzioni dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2006.

Le parti convengono che una quota dell'una tantum rispettivamente pari a € 10,00 (operai ed impiegati) e € 7,00 (apprendisti) sia considerata quale anticipo su futuri miglioramenti salariali erogati allo stesso titolo o analogo.

L'una tantum sarà corrisposta ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale in proporzione all'orario ridotto.

La quantificazione dell'una tantum è stata effettuata dalle parti in via omnicomprensiva di ogni quota di sua incidenza: pertanto essa non avrà ulteriore incidenza alcuna su altri istituti contrattuali e/o di legge diretti ed indiretti di alcun genere, compreso il TFR.

In deroga a quanto sopra, l'una tantum non sarà erogata nell'ipotesi di lavoratori in forza con rapporto di lavoro sospeso per cause che non diano diritto alla retribuzione all'atto della stipula del presente accordo e per tutto il periodo nel quale il rapporto di lavoro sarà sospeso.

Nell'ipotesi le sospensioni dal rapporto senza salario intervengano successivamente alla data di stipula del presente accordo ed entro il 31 luglio 2006, l'una tantum non verrà corrisposta per tutto il periodo che risulterà sospeso.

Nell'ipotesi di cessazione del rapporto durante il periodo dal 01 aprile 2006 al 31 luglio 2006 al lavoratore non verrà erogata la parte di una tantum residua.

In ogni caso l'erogazione andrà effettuata per ogni mese o frazione di lavoro superiore ai 5 giorni.

L'associazione di categoria dà indicazioni di assoggettare l'una tantum a tassazione ordinaria (viene caricata nei movimenti con la voce 0560), e che ovviamente l'importo non è soggetto a decontribuzione come l'EET.

La procedura, in caso di cessazione nel periodo dal 01 aprile 2006 al 31 luglio 2006 non eroga le quote residue come indicato nell'accordo.

E' stata inserita la data del 30 novembre 2005 quale test di controllo dei dipendenti in forza per l'erogazione degli importi.

Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time.

A cura Utente escludere i lavoratori a domicilio ed i lavoratori con contratto d'inserimento.

1.3. AGGIORNAMENTI RELATIVI A CONTRIBUTI

1.3.1 ALIQUOTE STANDARD

Sono state inserite/variate le seguenti aliquote:

V001 / V002 / V011 / V014 / V138 : inserita/varziata nella descrizione la tabella INPS di riferimento e nei commenti i dettagli di tale tabella (descrizioni e dettagli come da tabelle INPS aggiornate a OTTOBRE 2005). A cura Utente il controllo delle tabelle e delle istruzioni INPS sull'utilizzo delle aliquote.

H014 "*ENTI MORALI - PERSONALE RELIG.(CP VR)*" inserita aliquota.

H080 "*SCUOLE ELEMENTARI PARIFICATE (CC1-BG)*" variato il carico ditta dell'ente 1131 maternità che passa da 0,81% a **0,41%**.

V034 "*OTI COLDIRETTI (ZONA MONTANA) XXX-VI*" variato il carico ditta che passa da 10,36995 a **8,09163** (totale aliquota da 18,90955 a **16,63163**).

1.3.1 ELIMINAZIONE ALIQUOTE

Verrà eliminata l'aliquota **V270** in quanto già presente con altro codice (V002).

Nella descrizione è stato inserito DA ELIM-.

1.3.2 ENTI

Sono stati variati/aggiunti i seguenti enti:

3312 "*PREVINDAI*" : variata aliquota a carico dipendente 3,5% e aliquota totale 7%; variato secondo limite inserendo 145.000.

3360/3361/3362 "*PREVINDAI*": variata aliquota a carico dipendente 3,5% e totale 7%; variato primo limite inserendo 93.500.

Le variazioni sopra riportate sono applicabili dal 01/01/2006; a cura Utente il versamento dei contributi arretrati, secondo le istruzioni che saranno impartite dal fondo; per i conguagli relativi ai mesi precedenti inserire le seguenti voci nel movimento dipendente:

- voce 0664: inserire l'importo dei contributi a carico del dirigente (per il corretto calcolo dell'imponibile addizionali/IRE e la storicizzazione nel campo storico 042);
- voce 0862: inserire l'importo dei contributi a carico azienda per il calcolo del 10% del contributo solidarietà da versare all'INPS (per il riporto nel DM10, nei riepiloghi contabili e l'aggiornamento dei campi storici 184 e 192);
- voce 0873: inserire l'importo dei contributi a carico azienda (per l'aggiornamento dei campi storici 184 e 192 e il riporto nel prospetto contabile);

ed effettuare le seguenti variazioni all'anagrafica dipendente:

- campo storico 153: inserire l'importo dei contributi a carico del dirigente;
- campo storico 154: inserire l'importo totale dei contributi (dirigente+ditta);
- Dati F.P.C. (6 videata): sommare nelle colonne gli importi dei contributi
- Dati F.P.C. (6 videata): sommare nei campi *Totali FPC* gli importi dei contributi (in automatico verranno aggiornati i campi storici 252 e 253).

Nel *PROSPETTO CONTRIBUTI PER I DIRIGENTI INDUSTRIALI* non viene riportato alcun dato.

1.4. MODIFICHE SULLE TABELLE

1.4.1 GESTIONE SGRAVI

Sono state variate le percentuali dei seguenti sgravi:

A - INPS (IMP.AGRICOLTURA - ZONE MONTANE) da 70% a 75%;

B - INPS (IMP.AGRICOLTURA - ZONE SVANTAGGIATE) da 40% a 68%.

1.4.2 EDILI INDUSTRIA

Opzione **12** “*Storico 075 - % imponib. CE contr. fini ass. (CUD)*”: inserita riga per una prossima gestione del campo storico 075, del quale daremo maggiori informazioni successivamente.

1.4.3 VOCI CEDOLINO

Sono state create le seguenti voci:

0250 “*PERMESSI ELEZIONI NON GODUTO*”

2. SISTEMAZIONI E IMPLEMENTAZIONI

2.1. ANAGRAFICA DITTA ANNO CORRENTE

2.1.1 VIDEATA 10^

Inserita l'opzione "Modulo per cedolino service" per la stampa dei cedolini in lingua tedesca. Attualmente tale opzione non è attivabile.

2.2. CALCOLO NETTO-LORDO-COSTO

È stata riscontrata e sistemata la seguente anomalia.

Se inserita una retribuzione netta con modalità annuale e delle voci nella griglia "Voci aggiuntive" nella stampa il netto annuale non risultava come indicato nella casella "Retribuzione netta".

2.3. CALENDARIO / EVENTI

Sono state effettuate le seguenti sistemazioni:

- In presenza di giorni carenza non retribuiti viene effettuata la sottrazione dei giorni minimale dal campo del movimento "23-ore/giorni minimale"; per quanto riguarda i giorni DM10 campo "21-gg. DM" il tutto risultava già corretto.
- Nella tabella giustificativi (2^ tab) calcolo personalizzato è stata inserita la nuova scelta "P" 31- ore TFR (per controllo e per sommare/ sottrarre dopo il controllo). Tale campo consente di sottrarre/sommare le ore tfr (dopo le opportune verifiche per la spettanza delle stesse) dal divisore TFR.
- In caso di festività, per i dipendenti con tipo paga "O", se presente un profilo orario e se presente la percentuale part-time, le ore di festività caricate nella voce sono uguali a quelle presenti nel calendario/eventi. Attenzione: se nella tabella legata al contratto risulta riportato "K" prevale tale funzione al profilo orario. *Per eventuali dubbi in merito al funzionamento delle festività si rimanda al "manuale gestione calendario/eventi".*

2.4. FPC

Nell'import dati da procedura paghe è stato riscontrato che durante l'import del file fpc in taluni casi particolari usciva una segnalazione "Errore 22 in rewrite", tale anomalia è stata risolta.

2.5. STAMPE

2.5.1 STAMPA CONTROLLO QUALIFICA INPS DIPENDENTI

Nel menù "Controllo Archivi", presente in Archivi a.c.- Utility, è prevista una nuova stampa che evidenzia le differenze tra la qualifica inps attribuita ai dipendenti (campo "Qualifica inps" prima anagrafica dipendente) e la qualifica che si desume invece dalla chiave (codice) del dipendente

Ditta ZZ75555 - DITTA PROVA		ATT	COR
CHIAVE	COGNOME E NOME		
ZZ755551120004	DI PENDENTE UNO	Y	2
ZZ755551120024	DI PENDENTE DUE	M	2
ZZ7555511B0025	DI PENDENTE TRE	7	Y
ZZ7555511F0001	DI PENDENTE QUATTRO	3	2

Nella stampa vengono evidenziati rispettivamente nella colonna "ATT" le qualifiche che si trovano nell'anagrafica dipendente e nella colonna "COR" le qualifiche considerate corrette in base a quanto inserito nella chiave del dipendente.

2.5.2 STAMPA SGRAVIO EDILIZIA

Vi informiamo che è disponibile nello storico 365 la stampa dell'elenco dei dipendenti delle aziende edili interessati dallo sgravio contributivo nella misura dell'11,50%.

Per visualizzare la stampa dal bottone 365 impostare:

Anno 2005 => selezionare le ditte e impostare tutti i mesi.

Nel bottone "stampe" è presente la "Stampa sconto contributivo edile".

NB: la stampa è effettuabile solo per le ditte presenti nell'archivi anno corrente e nello storico 365 anno 2005.

Il D.M. Lavoro/Economia 1 febbraio 2006 conferma per l'anno 2005 nella misura dell'11,50 per cento la riduzione contributiva introdotta dall'art. 29, c. 2, della legge n. 341/1995.

L'INPS, con Circolare n. 61 del 21 aprile 2006, fornisce le istruzioni per il recupero dei maggiori contributi versati per le ditte edili nel periodo gennaio dicembre 2005.

Nella stampa è riportato l'elenco dei dipendenti delle aziende edili (Industria, API ed Artigianato) relativo agli operai occupati con un orario di lavoro a tempo pieno.

Sono esclusi dall'elenco i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale (part-time) e i dipendenti con agevolazioni (es. CFL, contratti di inserimento, apprendisti, mobilità, ecc.). Sono inclusi, invece, i dipendenti con sgravi del mezzogiorno (apposito campo compilato in anagrafica dipendente), per questi casi è a cura dell'Utente escludere i dipendenti non rientranti nella norma come previsto nella Circolare Inps.

Per ogni dipendente viene evidenziato l'imponibile FAP suddiviso per mese, l'aliquota oggetto di riduzione, l'imponibile e l'importo della riduzione.

A cura dell'Utente l'eventuale esclusione dei dipendenti che non rientrano nel beneficio e il riporto della riduzione nel quadro D del DM10/2 con il codice **L207** preceduto dalla dicitura "AR244/95". Per il riporto automatico nel DM10 elaborato dal Centro è possibile indicare i dati nel Movimento ditta, bottone Dati DM10.

A cura dell'Utente l'eventuale variazione del costo dipendente relativo al 2005.

2.5.3 STAMPA SITUAZIONE DITTA

In utility anno corrente => stampe è stata aggiunta la nuova scelta "Stampa situazione ditte" dove vengono riportati i dipendenti suddivisi per la propria posizione.

Situazione ZZ2RIL7 - DITTA DI PROVA	
DIPENDENTI	NUM.
Dipendenti in forza	1
Nuovi assunti	
Licenziati o dimessi	1
Richiamati	
Servizio di leva	1
Maternità	1
Aspettativa/Sospensione	1
Titolari/Soci/Collaboratori	1
Deceduti	1
Qualificati nel corso del mese	
Co.Co.Co.	3
Stagisti/Praticanti	

2.6. UTILITY A.C.

2.6.1 RICALCOLO COMPOSIZIONE PAGA

In Utility a. c. > Aggiorna, non è più presente il “*ricalcolo composizione paga dei dipendenti*”.

Fare riferimento all’utility a. c. “*Ricalcolo elementi paga contrattuali*” avente la stessa funzione dell’utility tolta.